

	COMUNE DI SCANDICCI	
	(Città Metropolitana di Firenze)	
	CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI SCANDICCI E XXXXXX PER IL SERVIZIO DI	
	VIGILANZA, AVVISTAMENTO E SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI ED	
	ATTIVITA' PREVISTA NELL'AMBITO DELLA PROTEZIONE CIVILE ANNI	
	2024/2025/2026.	
	A –COMUNE DI SCANDICCI , (Codice Fiscale n. 00975370487) nella persona del	
	Dirigente del Settore 5 Servizi Tecnici e Lavori Pubblici - Ing. Paolo Calastrini nato	
	a Firenze il 09/03/1968 e domiciliato, per la carica presso la sede comunale, il quale	
	interviene nel presente atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del D. Lgs.	
	18.08.2000 n. 267 nonché dell'art. 69 dello Statuto del Comune, esclusivamente in	
	nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo	
	B – XXXXX – (codice fiscale n. XXXXX) con sede in XXXXXX, di seguito denominata	
	Associazione, nella persona di nato a il, in qualità di XXXXXX	
	PREMESSO CHE:	
	-che le attività di protezione civile sono indispensabili per tutelare l'incolumità delle	
	persone e l'integrità della vita e dei beni e quindi rientrano nelle attività di pubblico	
	interesse essenziali che il Comune deve garantire sul proprio territorio. Per le attività	
	di protezione civile di cui all'art. 2 del D.Lvo. 2 gennaio 2018 n. 1 – Codice della	
	Protezione Civile	
	-che il Comune di Scandicci non possiede una dotazione di personale e mezzi	
	sufficienti a fronteggiare tutte le emergenze che possono interessare il territorio	
	comunale.	
	-che il D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 recante il Codice del Terzo settore riconosce il	
	valore e la funzione degli enti del terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di	
		1

	volontariato e ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed	
	autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo	
	Stato, le Regioni e gli Enti locali;	
	-che in particolare l'art.56 del D.Lgs.117/2017 stabilisce le forme e le modalità con le	
	quali le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001	
	n.165 possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni	
	del Terzo settore convenzioni finalizzate allo svolgimento di attività di interesse	
	generale, tra le quali all'art.3 comma 1 lettera y) figura la protezione civile.	
	-che nell'ambito della protezione civile comunale le associazioni di volontariato	
	rappresentano un apporto determinante nello svolgimento delle attività di	
	prevenzione, controllo e soccorso.	
	-che con deliberazione di Giunta Comunale n. 176 del 28/11/2023 è stato stabilito di	
	avvalersi di n. 5 organizzazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale	
	per il triennio 2024/2025/2026, rinnovabile per il triennio successivo, previa	
	pubblicazione di un avviso di manifestazione d'interesse sulla base delle specifiche	
	"linee d'indirizzo per avviso pubblico per la selezione di associazioni di volontariato	
	con le quali stipulare convenzioni per attività di prevenzione degli incendi boschivi	
	e/o di protezione civile" approvate con la citata deliberazione.	
	-che l'associazione di volontariato individuata per l'attività di protezione civile non	
	persegue obiettivi diversi da quelli di solidarietà sociale, operando senza trarre profitti	
	dalle prestazioni effettuate	
	-che l'Associazione è regolarmente iscritta al Registro Regionale del Volontariato di	
	cui alla L.R. 26 Aprile 1993 n. 28 con Decreto del Presidente della Giunta Regione	
	Toscana n. xxxxxx del. Xxxxx e che non è in corso procedura di revoca; .	
		2

	Che l'Associazione opera prevalentemente nel settore della prevenzione,	
	avvistamento e spegnimento degli incendi boschivi, con scopi e compiti	
	complementari di operazioni nel campo della Protezione Civile;	
	Considerato il ruolo che la Regione Toscana riconosce a specifiche organizzazioni di	
	volontariato nel campo dell'Antincendio Boschivo (in seguito anche AIB) in base alla	
	L.R. 29/2000 e al Piano AIB 2014 – 2016 approvato con Delibera G.R. n. 50 del	
	28/01/2014.	
	-che con Determina Dirigenziale del settore 5 n. del è stato	
	approvato l'avviso e lo schema di convenzione, che disciplinerà i rapporti con	
	l'Associazione ,composto di n. xx articoli, per le attività in essi descritte;	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	si conviene e si stipula quanto segue:	
	Il Comune di Scandicci nella persona dell'Ing. Paolo Calastrini , come sopra	
	qualificato, affida all'Associazione lo svolgimento del servizio di vigilanza,	
	avvistamento e spegnimento degli incendi boschivi ed attività prevista nell'ambito	
	della Protezione Civile, che tramite, come sopra qualificato, dichiara di	
	accettare e di sottostare incondizionatamente a tutte le prescrizioni legislative e	
	regolamentari in merito ad essa, nonché alle seguenti condizioni:	
	ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE	
	L'Associazione nella persona XXXX....., si impegna a svolgere le funzioni	
	appresso specificate:	
	A) Servizio di sorveglianza, avvistamento e spegnimento dei focolai di incendio sulle	
	parti interessate da bosco libero o vegetazione del Territorio Comunale.	
	B) Il servizio di pattugliamento, vigilanza e prevenzione utilizzando i propri mezzi	
	presso il parco di Poggio Valicaia al fine di garantire maggiore sicurezza nei luoghi	
		3

	sia come deterrente per gli episodi di vandalismo, piccola delinquenza –	
	affiancandosi come supporto al gestore del Parco di Poggio Valicaia – sia per un	
	miglior controllo del territorio ai fini di prevenzione antincendio,	
	C) Attività di Protezione Civile sul territorio comunale e supporto alle maestranze	
	comunali nell'espletamento degli interventi di Protezione Civile con propri mezzi e	
	maestranze.	
	D) Attività previste nel Piano di Protezione Civile e nei piani operativi indicati dal	
	Dirigente responsabile, incluso il supporto alle attività comunali conseguenti al	
	sistema regionale di allerta meteo.	
	ART. 2 – ATTIVITA' E MODALITA' OPERATIVE	
	L'Associazione nell'espletamento dei compiti assegnati si impegna ad effettuare:	
	a) Servizio di avvistamento del focolaio di incendio, effettuato da un punto di	
	osservazione posto nel territorio comunale con comunicazione immediata alle	
	proprie squadre operative tramite ricetrasmittente in ponte radio proprio e al	
	funzionario di turno reperibile 24 ore su 24 del Comune di Scandicci.	
	b) Attività di vigilanza ai fini della tutela ambientale e dell'incendio al parco Poggio	
	Valicaia nella parte di bosco libero; controllo nell'area interna del Parco di Poggio	
	Valicaia, raggiungendo il piazzale della Casa Colonica con automezzo dal cancello	
	secondario di Via delle Croci, controllo del parco da effettuarsi sia in orario di	
	apertura che in orario di chiusura; controllo perimetro esterno del Parco di Poggio	
	Valicaia percorrendo con gli automezzi in loro dotazione Via delle Croci, sosta	
	Parcheggio del Parco, Via dei Valloni fino a Via delle Croci.	
	c) Attività di monitoraggio sulle strade di accesso ai comparti boschivi.	
	L'Associazione, si impegna a mettere a disposizione, per il servizio di prevenzione,	
	avvistamento e spegnimento di eventuali focolai di incendio, almeno n. 2 squadre	
		4

	composte da n. 3 persone e dotate di automezzo attrezzato per lo spegnimento. Le	
	squadre saranno reperibili ventiquattro ore su ventiquattro e dovranno, in caso di	
	incendio, dare tempestiva comunicazione al Servizio Comunale di Protezione Civile	
	e alle autorità preposte da cui hanno in uso apparati e frequenza.	
	d) In caso di ghiaccio o neve, attività di monitoraggio, intervento di regolazione e/o	
	blocco della viabilità dietro disposizioni impartite dagli organi competenti	
	dell'Amministrazione Comunale. L'Associazione si impegna nel garantire la vigilanza	
	nei punti di prefiltraggio previsti nell'apposito Piano gestione integrata emergenza	
	neve approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 201 del 22/11/2011 e	
	s.m.i., oltre al posizionamento del mezzo dotato di lama sgombraneve nei luoghi	
	previsti dal suddetto piano, pronto per la pulizia delle aree assegnate.	
	e) Attività conoscitiva rivolta all'intero territorio comunale al fine di un maggior	
	controllo sulle condizioni generali di rischio da inserire di volta in volta nel Piano	
	Intercomunale di Protezione Civile.	
	f) Partecipazione ad eventuali esercitazioni organizzate dal Centro Intercomunale di	
	Protezione Civile "Colli Fiorentini" e/o dal Comune di Scandicci.	
	g) Collaborazione con il Servizio Protezione Civile Comunale nella raccolta dei dati	
	necessari al continuo aggiornamento del Piano Intercomunale di Protezione Civile.	
	h) Attività previste nel Piano di Protezione Civile e nei piani operativi indicati dal	
	Dirigente responsabile, incluso il supporto alle attività comunali conseguenti al	
	sistema regionale di allerta meteo.	
	i) Altre attività di protezione civile richieste dall'Amministrazione Comunale, incluso il	
	supporto nella gestione di maxi-eventi comportati l'attivazione della Sala Operativa	
	Comunale di P.C.;	
	L'Associazione s'impegna a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a	
		5

	svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei	
	diritti e della dignità degli utenti.	
	Ai fini statistici, per la collaborazione prestata saranno considerati solo gli interventi	
	di protezione civile richiesti dall'Ufficio comunale competente.	
	Per tutte quelle attività non rientranti nelle attività di protezione civile di cui sopra	
	(quali ad es., Fiera annuale, Festa del Santo Patrono, Eventi serali estivi organizzati	
	e promossi dall'Amministrazione Comunale, gare sportive, vetrine antiquarie, feste in	
	genere) per lo svolgimento delle quali i promotori ritengano necessaria la presenza	
	delle Associazioni di Volontariato, queste dovranno garantire il servizio richiesto	
	dall'Amministrazione Comunale nell'ambito di specifici rapporti convenzionali.	
	L'associazione di volontariato dovrà:	
	1. Fornire ogni possibile fattiva collaborazione al Sindaco secondo quanto previsto	
	dall'art. 41 comma 1° del D.Lvo 02.01.2018 n° 1;	
	2. Assicurare l'operatività H24 su tutto il territorio comunale;	
	3. Garantire le attività di soccorso alla popolazione secondo le disposizioni impartite	
	dagli organi preposti e conformemente ai Piani di Protezione Civile, nel rispetto dei	
	diritti e della dignità degli utenti;	
	4. Vigilare e controllare i luoghi a rischio su richiesta del Sindaco, del Responsabile	
	del Servizio Protezione Civile Comunale, o loro sostituti, o del Ce.Si. comunale,	
	anche in occasione di avvisi di criticità pervenuti dalla Regione o dalla Sala	
	Operativa di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze, secondo quanto	
	previsto dall'art. 41 comma 1° del D.Lvo 02.01.2018 n° 1;	
	5. Trasmettere nell'immediato al Ce.Si., e alla Sala Operativa Comunale di	
	Protezione Civile se attivata, le informazioni relative alla evoluzione dei fenomeni da	
	monitorare, alle verifiche effettuate, agli interventi di protezione civile eseguiti (art. 9,	
		6

comma 1, D.P.G.R. 01.12.2004 n° 69/R);

6. Operare in stretta integrazione con le componenti istituzionali, con gli operatori dei servizi pubblici, partecipando a tutte le attività di protezione civile, in particolare all'attività di informazione alla popolazione circa l'esistenza dei rischi e le modalità per affrontarli, di prevenzione e soccorso (art. 4, comma 3, lett. c, art. 12, comma 2 e comma 3, lettera c, L.R. 29.12.2003 n° 67), ivi inclusi corsi nelle scuole come eventualmente concordati e programmati dal Comune;

7. Attenersi alle procedure per fronteggiare le situazioni di emergenza di cui all'art. 8, comma 2, lettere b – f, L.R. 29.12.2003 n° 67;

8. Provvedere alla formazione del personale addetto alle attività di protezione civile eventualmente con il supporto di personale del Comune (D.M. 13.04.2011, art. 4, comma 3, lettera d, L.R. 29.12.2003 n° 67);

9. Attenersi a tutte le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lvo n° 81/2008 e secondo quanto previsto dal D.M. 13.04.2011;

10. Verificare periodicamente tramite esercitazioni l'organizzazione e le procedure di attivazione e soccorso in stretta collaborazione con il Servizio Protezione Civile Comunale (D.M. 13.04.2011, art. 4, comma 3, lettera d, L.R. 29.12.2003 n° 67);

11. Redigere e sottoscrivere una relazione annuale di riepilogo delle attività svolte in conformità alla presente convenzione, allegando una istanza di rimborso ai sensi dell'art. 40 comma 1° del D.Lvo 02.01.2018 n°1 con la documentazione attestante le spese sostenute in materia di protezione civile così come previsto anche dall'art. 56, comma 2° del D.Lvo 3 luglio 2017 n° 117; 1

12. Svolgere le attività di protezione civile riportate nel Piano Comunale di Protezione Civile, con particolare riferimento alla verifica delle segnalazione ricevute, al monitoraggio del territorio relativamente ai rischi individuati dal Piano, al

mantenimento del flusso informativo con le strutture comunali preposte alla protezione civile nonché con le altre componenti sia del sistema regionale che della Città Metropolitana di Firenze.

ART. 3 - RESPONSABILE ATTIVITA'

Per le attività di cui sopra l'Associazione, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 28/93, dovrà comunicare, entro dieci giorni dalla stipula della presente convenzione, con lettera da inviare al Responsabile del Servizio di Protezione Civile del Comune, i nominativi dei Referenti operativi dell'Associazione per l'attività in oggetto, **con almeno due nominativi prontamente reperibili**. I Referenti operativi cureranno il coordinamento delle singole attività ed i rapporti con il Servizio di Protezione Civile dell'Amministrazione Comunale. Le variazioni dei nominativi dei Responsabili operativi dovranno essere tempestivamente comunicate.

E' fatto divieto all'associazione di volontariato convenzionata di retribuire i volontari se non a titolo di mero rimborso per le spese sostenute e documentate ed alle condizioni stabilite dall'art. 17 del D.Lvo 3 luglio 2017 n° 117;

ART. 4 - RICONOSCIMENTO DEGLI ADDETTI ALLE ATTIVITÀ'

Allo scopo di assicurare la massima trasparenza e la riconoscibilità da parte di terzi, nello svolgimento del servizio, gli addetti dovranno indossare abbigliamento riconducibile alle insegne dell'Associazione in oggetto, o in alternativa apposito tesserino di riconoscimento in vista.

ART. 5 – ASSICURAZIONI

Tutto il personale volontario operante nell'Associazione deve essere regolarmente assicurato ai sensi dell'art. 18 del D.Lvo 3 luglio 2017 n. 117 e della legge n. 266-91 s.m.i. art. 4 e 7 comma 3, e D.M. attuativo. L'Associazione, infatti, deve dimostrare al momento della firma della presente convenzione, il possesso di idonea polizza

assicurativa a tutela dei rischi di malattia e infortunio relativo al tipo di attività svolta, unitamente alla responsabilità civile verso terzi, nonché per i mezzi d'opera che vengono impiegati dall'Associazione stessa, attraverso presentazione di documenti attestanti quanto sopra o dietro rilascio di autocertificazione da parte del sottoscrittore della presente convenzione. Il rapporto con l'eventuale personale dipendente o libero professionale è regolato dai contratti di lavoro in vigore e dalla normativa previdenziale e fiscale in materia e non è oggetto della presente convenzione. Il rimborso economico di cui all'art. 11 rimborsa pro-quota le coperture assicurative dei volontari.

ART. 6- BENI IMMOBILI ED ATTREZZATURE A DISPOSIZIONE

DELL'ORGANIZZAZIONE

Per lo svolgimento delle attività previste nella presente convenzione l'Associazione si avvarrà delle attrezzature e dei mezzi a propria disposizione, impegnandosi a produrre al momento della stipula della presente convenzione, un elenco dei suddetti mezzi e attrezzature così come previsto dalla L.R. 28/1993 art. 10 lett. f). L'Amministrazione Comunale potrà concedere in uso gratuito temporaneo e con vincolo di destinazione, salve le esigenze dell'Amministrazione Comunale, mezzi e attrezzature disponibili.

ART. 7 - VERIFICA PERIODICA DELL'ATTIVITÀ SVOLTA

L'Ente si riserva la facoltà di verificare, attraverso il proprio personale, le attività svolte, di cui alla presente convenzione, anche sotto il profilo della qualità. Eventuali osservazioni devono essere comunicate all'Associazione per iscritto entro 15gg dalle verifiche effettuate, affinché l'Associazione adotti i necessari provvedimenti correttivi. L'Associazione provvederà comunque a trasmettere semestralmente una dettagliata relazione sulle attività svolte a consuntivo dei servizi effettuati a giustificativo delle

fatture emesse, come previsto dalla L.R. 28/1993 art. 10 lett. h).

ART. 8 - COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

L'Associazione si obbliga a dare tempestiva comunicazione in caso vengano variati, oltre ai nominativi dei Referenti dei servizi di cui all'art. 3, i nominativi di coloro che ricoprono incarichi associativi, e l'eventuale modifica del parco mezzi e attrezzature a loro disposizione, come previsto dalla L.R. 28/1993 art. 10 lett. i). L'Associazione si impegna a fornire su eventuale richiesta del Comune l'elenco completo dei volontari costituenti le squadre di intervento. L'Associazione assicura di emanare disposizioni atte a garantire il rispetto, da parte del personale impiegato, della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utenza, come previsto dalla L.R. 28/1993 art. 10 lett. m), ed il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente convenzione.

ART. 9 - ACCESSO ED USO DELLA DOCUMENTAZIONE, MEZZI E LOCALI DEL COMUNE

L'accesso ai locali dell'Amministrazione Comunale contraente e l'uso di documentazioni da parte dei responsabili dell'associazione e/o del personale impegnato nell'attività oggetto del presente accordo sono concordati con i responsabili dei Servizi Comunali di riferimento. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo l'Amministrazione Comunale potrà concedere in uso gratuito temporaneo e con vincolo di destinazione, salve le esigenze dell'Amministrazione Comunale, mezzi e attrezzature disponibili, la cui manutenzione ordinaria compete all'associazione, mentre quella straordinaria all'Amministrazione Comunale ai sensi dell'articolo 1803 e seguenti del Codice Civile.

ART. 10 – COMODATO USO GRATUITO LAMA SGOMBRANEVE

Il Comune di Scandicci concede in comodato d'uso gratuito all' Associazione le

	seguenti attrezzature di sua proprietà:	
	Lama sgombraneve marca Assaloni, anno di costruzione 2011, modello LS22	
	matricola MC34897 corredata di centralina modello 5S-CB matricola AC 7224	
	completa di kit fari.	
	La suddetta attrezzatura viene concessa gratuitamente e dovrà essere installata sul	
	mezzo xxxxx di proprietà dell'Associazione per essere utilizzata nell'ambito	
	dell'attività istituzionale dell'associazione di Protezione Civile per il Comune di	
	Scandicci. L'associazione si impegna ad utilizzare la lama sgombraneve	
	esclusivamente per la propria attività istituzionale, con esclusione di qualunque altro	
	utilizzo, osservando la più scrupolosa diligenza e attenzione nell'uso dello stesso	
	recependo in toto quanto segue:	
	Termini di utilizzo	
	L'associazione si impegna ad utilizzare la lama sgombraneve esclusivamente	
	nell'ambito del Comune di Scandicci, salvo casi particolari che, previa richiesta,	
	saranno di volta in volta autorizzati	
	In particolare non sono ammessi:	
	1.-il noleggio a terzi.	
	2.-il prestito a persone diverse da quelle risultanti come firmatarie del presente	
	contratto.	
	3.-la guida a persone diverse dai volontari dell'Associazione.	
	Consegna dell'attrezzatura	
	Al momento della consegna delle attrezzature di cui sopra avvenuta verrà redatto	
	apposito verbale da sottoscrivere per accettazione e presa in carico delle	
	attrezzature.	
	L'attrezzatura è stata consegnata corredata di libretto documentazione	
		11

	tecnica, libretto istruzioni, libretto di manutenzione, che dovranno essere riconsegnati	
	integri.	
	<i>Riconsegna dell'attrezzatura al Comune</i>	
	L'associazione è tenuta a riconsegnare l'attrezzatura completa di tutte le dotazioni,	
	pena l'addebito dei costi sostenuti per il ripristino delle dotazioni.	
	L'attrezzatura dovrà essere riconsegnata in buono stato di uso, tenuto conto del	
	normale deperimento prodotto dall'impiego.	
	<i>Requisiti ed obblighi del conducente</i>	
	Il veicolo sul quale sono state installate le attrezzature da neve dovrà essere	
	condotto esclusivamente da personale dell'Associazione.	
	Il comportamento del conducente deve essere diligente nel rispetto delle norme di	
	circolazione del codice della strada e nella tutela della persone trasportate. Egli è	
	inoltre responsabile della normale circolazione del veicolo nonché del suo corretto	
	uso. L'inadempienza con conseguenze civili o penali sarà sempre e ovunque a carico	
	totale del responsabile legale dell'associazione.	
	<i>Responsabilità</i>	
	L'associazione è ritenuta direttamente responsabile di eventuali danni a terzi e/o	
	all'attrezzatura stessa, causati da un uso improprio del mezzo.	
	<i>Riparazioni</i>	
	Sono a carico dell'associazione le spese di manutenzione ordinaria.	
	Sono a carico dell'associazione le spese di manutenzione ordinaria e gli interventi	
	straordinari, che si rendessero necessari in conseguenza di un non appropriato uso	
	dell'attrezzatura.	
	Sono a carico dell'Amministrazione Comunale le spese di manutenzione	
	straordinaria non derivante da un uso inappropriato dell'attrezzatura e le spese per la	
		12

sostituzione da usura dei coltelli delle lame sgombraneve.

Assicurazione

Il veicolo sul quale è stata installata la lama sgombraneve dovrà avere sempre e in qualsiasi caso idonea copertura assicurativa valida per il tipo di uso (sgombraneve).

La copertura assicurativa deve comprendere l'attrezzatura concessa in uso

ART. 11 – RIMBORSO

Fatto salvo modifiche normative successive alla stipula della presente convenzione, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 della presente convenzione l'Amministrazione Comunale si impegna a corrispondere all'associazione di volontariato un rimborso massimo, di cui all'art. 56 comma 2° del D.Lgv 3 luglio 2017 n° 117, determinato in € 26.000,00/annui come segue:

Per le attività di cui all'art. 2 lett . a, b, c € 17.700,00

Per le attività di cui all'art. 2 lett. d € 1.200,00

Per le attività di cui all'art. 2 lett. e, f, g, h € 7.100,00

a) 50% entro il mese di Luglio di ogni anno in qualità di anticipazione

b) 50% al 31 Dicembre di ogni anno.

Il rimborso non potrà essere comunque superiore all'80% delle spese effettivamente sostenute per l'attività svolta.

Il rimborso di cui sopra verrà erogato a seguito di formale istanza di rimborso presentata ai sensi dell'art. 40 comma 1 del D. lvo 01.01.2018 n. 1 accompagnata dalla relazione annuale di riepilogo di cui all'art. 2 punto 11 e della documentazione attestante le spese sostenute tra cui deve obbligatoriamente comparire la polizza assicurativa anticipata dall'associazione di volontariato di cui all'art. 18 del D. Lvo 3 luglio 2017 n° 117.

Le spese di approvvigionamento idrico afferenti il servizio antincendio saranno a

carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 11 Privacy. Il Comune di Scandicci dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto/bando, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti tenuti alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016. Il titolare del trattamento è il Comune di Scandicci [email – privacy@comune.scandicci.fi.it] Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito www.comune.scandicci.fi.it accedendo alla sezione privacy, e scaricare l'informativa completa al seguente url:
<http://www.comune.scandicci.fi.it/index.php/privacy/6198-rivacyregolamento-ue-6792016-e-diritti-dell'interessato.html>.

ART. 13 - DURATA DELLA CONVENZIONE, RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE, CONDIZIONI FINALI E CONCLUSIVE

La presente convenzione ha validità triennale per il periodo 2024/2025/2026, eventualmente rinnovabile per il successivo triennio. Eventuali modifiche devono essere concordate fra le parti nel rispetto delle norme vigenti in materia. Qualora intervenissero, durante il periodo, modifiche legislative in materia, sarà possibile, in comune accordo, procedere alla revisione della presente convenzione. In caso si verificano situazioni di non osservanza delle norme inserite nella presente convenzione, L'accertata inosservanza delle disposizioni di cui al "Codice di

	comportamento dei pubblici dipendenti del Comune di Scandicci, o, comunque,	
	incompatibili con l'ordinamento vigente, il Comune di Scandicci ha la facoltà di	
	risolvere la presente convenzione in qualsiasi momento, previa comunicazione	
	scritta all'Associazione mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica	
	certificata.	
	1) – L'importo della convenzione prevede un rimborso massimo per il triennio di €	
	78.000,00, come meglio specificato all'art. 11 della presente convenzione.	
	2) - La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo in assoluto ai sensi del	
	punto 27-bis della tabella allegato B del D.P.R. 26/10/72 n. 642, essendo	
	L'Associazione, un'organizzazione non lucrativa di utilità (ONLUS).	
	3) – Le attività espletata dall'Associazione non si considerano cessioni di beni ne	
	prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore, come previsto dalla Legge 266 del	
	11/08/1991 art. 8 c. 2 essendo l'associazione costituita esclusivamente per fini di	
	solidarietà.	
	4) – Si dichiara che il rimborso relativo al presente atto, trattandosi di importo	
	inferiore a € 150.000,00 non è soggetto agli accertamenti per la lotta alla mafia, ai	
	sensi del D.Lgs 218/2012.	
	5) – Il Foro competente è quello di Firenze.	
	E' vietata la cessione del presente atto. La presente convenzione è soggetto a	
	registrazione in caso d'uso. Le spese relative sono a carico del richiedente la	
	registrazione. Il presente Atto, predisposto in modalità elettronica e convertito in file	
	PDF/A, consta di n. XX (XXXX) pagine intere e di n. XXX (XX) righe della XXXX,	
	firme escluse, è approvato dalle parti in quanto conforme alla loro volontà e lo	
	sottoscrivono digitalmente a distanza tramite invio dei file via PEC.	
	IL DIRIGENTE SETTORE 5	XXX
		15

[illegible][illegible][illegible]